

Rapporti tra Procuratore generale della Repubblica ed i suoi sostituti.

(Risoluzione del 14 aprile 1993)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, premesso che nel parere formulato ha inteso dare risposta ad un quesito di norma strettamente ordinamentale (riguardante “la delega del Procuratore Generale a un magistrato dell’Ufficio”), e che il riferimento a norme collocate nel codice di procedura penale è stato operato solo per quanto strettamente indispensabile ai fini dell’esame del quesito e della risposta al medesimo (senza che le relative determinazioni spieghino effetti al di là dell’espresso parere), nella seduta del 14 aprile 1993, ha deliberato di rispondere come da allegata risoluzione:

ALLEGATO

Il dr. premesso che il Procuratore Generale aveva provveduto a “vistare” una sentenza istruttoria rientrante tra quelle a lui delegate con provvedimento generale valido per tutto l’anno 1989, pone i seguenti quesiti:

A) se sia legittimo da parte del Procuratore Generale di derogare, senza alcun formale provvedimento e senza alcuna motivazione, dai criteri generali di assegnazione degli affari da lui stesso predeterminati;

B) se ciò non costituisca violazione delle regole generali di diritto elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di criteri di massima e di attività organizzativa”.

In ordine ai rapporti all’interno dell’ufficio di Procura, fra il dirigente e i sostituti, il C.S.M. ha approvato il 25 marzo 1993 una delibera che, pur originata da presupposti diversi, per il suo carattere generale può essere qui utilmente richiamata.

“Il Consiglio osserva, in via preliminare, che nel parere di seguito formulato ha inteso esclusivamente interpretare disposizioni ordinamentali e che, indipendentemente da diversa formulazione terminologica, i riferimenti a norme, collocate nel codice di procedura penale, sono stati operati solo per quanto strettamente indispensabile ai fini dell’esame del quesito e della risposta al medesimo, senza che le relative determinazioni spieghino effetti al di là dell’espresso parere.

Ciò premesso, va ricordato che questo C.S.M., in data 5 marzo 1986, rispondendo ad analogo quesito, ha deliberato che "la revoca del provvedimento di assegnazione di un affare deve essere congruamente motivata e, in mancanza, il sostituto spogliato della trattazione di un determinato affare può richiedere la motivazione scritta del provvedimento, ed eventualmente invocare l'intervento del C.S.M. a tutela della sua indipendenza e della buona amministrazione della giustizia"

Analogo risposta il Consiglio ha fornito il 23 aprile 1975.

In data più recente, e rispondendo ad uno specifico quesito concernente i diritti ed i doveri del Procuratore della Repubblica nell'ipotesi di disaccordo con il Sostituto in ordine alla conduzione delle indagini preliminari e/o alla valutazione delle risultanze acquisite ai fini delle richieste conclusive, questo Consiglio, in data 3 giugno 1992, ha risposto che "le divergenze tra magistrato designato e dirigente non autorizzano il potere di avvicendamento nella designazione; ed ha ribadito che "la revoca dell'assegnazione deve essere congruamente motivata", e che in mancanza il sostituto "può richiedere la motivazione scritta del provvedimento ed eventualmente invocare l'intervento del C.S.M."

Va ancora aggiunto che, in data 28 ottobre 1992, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, pronunciando su ricorso del Ministro di Grazia e Giustizia avverso sentenza della Sezione disciplinare di questo Consiglio, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Il procuratore della Repubblica, nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza sugli altri magistrati dell'ufficio, di coordinamento della loro attività e di conferimento di impulso unitario alla conduzione dei processi, ha il diritto, ove lo ritenga opportuno, di chiedere al sostituto da lui designato di essere tenuto al corrente degli sviluppi del procedimento affidatogli e di essere preventivamente informato dei provvedimenti da adottare in ordine ad esso. Il comportamento del sostituto che consapevolmente si sottragga a tali direttive può costituire fonte di responsabilità disciplinare".

Ciò significa che l'intera problematica esige un compiuto ripensamento, sia alla luce della ricordata pronuncia giudiziaria, sia in considerazione del fatto che, se un provvedimento di revoca della designazione deve essere motivato, non qualsiasi motivo rende legittima la motivazione.

2 - Per una più compiuta risposta è quindi necessario valutare attentamente l'evoluzione normativa registratasi con l'avvento del nuovo codice di procedura penale.

La legge delega 3 aprile 1974 n. 108, nella direttiva n. 61, prevedeva l'“eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale”. La direttiva n. 68 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, invece, ha statuito la “previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia”.

La modifica è stata introdotta con il dichiarato intento di “non ingenerare equivoci attraverso il riferimento alle incidenze gerarchiche, che, proprio per il fatto di essere state espressamente escluse per il dibattimento, potevano *a contrario* affermarsi esistenti per le altre fasi del processo” (così la Relazione al Progetto preliminare del c.p.p. p. 24).

Si può quindi affermare che, nella successione delle due leggi di delega, è stato esplicitato *l'abbandono di ogni incidenza gerarchica*. Non vi è dubbio che determinate potestà direttive tuttora competono in capo al dirigente dell'ufficio, così come è indubbio che l'autonomia del sostituto, fuori dell'udienza, non è mai piena. Ma quel che deve ritenersi acquisito è la scomparsa di una sovraordinazione gerarchica, sì che *ogni sovra-ordinazione o sotto-ordinazione deve trovare giustificazione in una potestà specificamente indicata*.

3 - Riflesso della ricordata direttiva della legge delega del 1987 è l'art. 53 del codice di procedura penale.

Anche l'evoluzione del testo di tale articolo nel corso dei lavori preparatori offre utili spunti di riflessione. L'art. 54 del progetto preliminare (ora 53) stabiliva che “nell'udienza il magistrato del pubblico ministero è autonomo nell'esercizio delle sue funzioni”; laddove il testo definitivo e vigente dispone che nell'udienza il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia”.

L'inserimento dell'aggettivo “piena” accanto alla nozione di autonomia, conforme alla direttiva della delega, illumina a rovescio la fase delle indagini. Mentre ad un'autonomia senza aggettivi in udienza poteva contrapporsi una mancanza di autonomia nelle fasi anteriori, ad un'autonomia “piena” in udienza non può giustapporsi che un'autonomia “non piena” nelle altre fasi, ma pur sempre autonomia in qualche misura apprezzabile.

E se autonomia vi è, sebbene limitata, ciò significa che *la potestà del dirigente in taluni casi può essere legittimamente contrastata*.

4 - Un'ulteriore evoluzione normativa rilevante è rinvenibile nell'art. 70 ord. giud..

La formulazione originaria della norma stabiliva che “i procuratori generali, gli avvocati generali presso le sezioni distaccate di corte d'appello e i procuratori della Repubblica esercitano le loro funzioni personalmente o per mezzo dei dipendenti magistrati addetti ai rispettivi uffici”.

Il testo modificato dall'art. 20 comma 3 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 stabilisce invece che “i titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio”.

Molteplici le innovazioni significative. Il titolare dell'ufficio non si limita ad esercitare le funzioni del pubblico ministero, ma è titolare altresì di una potestà direttiva e di organizzazione. Reciprocamente gli altri magistrati addetti all'ufficio non sono più suoi “dipendenti”, ma godono di una limitata autonomia. Infine il capo dell'ufficio non esercita le sue funzioni “per mezzo” di altri magistrati ai quali le delega, ma, ove non intenda esercitarle personalmente, “designa” un altro magistrato dell'ufficio.

L'esplicita indicazione di una potestà direttiva ed organizzativa, non prevista dal testo del 1941 in quanto ricompresa nella supremazia gerarchica che vedeva negli altri magistrati dei “dipendenti”, discende ora dalla scomparsa del rapporto gerarchico. Dunque l'esercizio delle funzioni è paritetico la differenza risiede nella presenza in capo al titolare dell'ufficio di una potestà direttiva e di organizzazione. La *sottoordinazione del singolo magistrato*, pertanto, è *funzione unicamente di una potestà direttiva o di organizzazione*. Non si esercitano più le funzioni di P.M. “per mezzo” di altri magistrati, appunto “dipendenti”.

Quanto al concetto di “designazione”, si ritiene comunemente che questa attribuisca al designato un potere proprio. Il termine usato dal legislatore, rispetto a quello usato in passato, è chiaramente diverso, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di un provvedimento adeguatamente motivato, per l'ipotesi di richiamo a sè degli atti da parte del Procuratore della Repubblica, cioè di una revoca dell'assegnazione.

La differenza non è solo terminologica, ma sostanziale, come la dottrina amministrativa unanimemente ha sempre ritenuto. Nel caso di delega, infatti, l'autorità delegante non si priva dei propri poteri in ordine all'attività che (globalmente o per l'emanazione di singoli atti) viene delegata. Detta autorità “demanda al delegato – il quale, di regola, non può subdelegare – solamente l'esercizio dei poteri, e (a parte la possibilità di revocare la delega) conserva ingerenza (potere di diretti-

va e di sorveglianza, nonché, di massima, di avocazione) in tale attività"; anche se questa "rimane propria del soggetto o organo delegato, onde i relativi atti non vengono imputati al delegante" (A. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, 1982, pag. 551).

La designazione, per contro, sembra meglio corrispondere al principio d'uguaglianza dei magistrati tra di loro, non potendo la diversità di funzioni prevista dal 3° co. dell'art. 107 Cost. - unico criterio di distinzione fra loro - giustificare una funzione meramente esecutiva di alcuni magistrati. E poi sembra conferire al designato una propria competenza (intesa in senso ampio) nella distribuzione, interna all'ufficio, del lavoro.

Ma a parte ciò, che la designazione presenti caratteri di maggiore stabilità rispetto alla delega, è evidenziato dal fatto che il delegato, anche in sede di udienza, "può procedere a consultazione con il Procuratore della Repubblica", secondo il disposto dell'art. 162 delle norme di attuazione, mentre ciò non è previsto per il magistrato designato.

5. - Altra novità di rilievo si legge nel comma 4 del ricordato art. 70 ord. giud., il quale recita: "Nel corso delle udienze penali il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale".

Perché una simile norma, che in sostanza ripete quanto scritto nell'art. 53 del codice di procedura penale? La risposta va cercata nell'art. 5 della legge delega, che impone l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario solamente al "nuovo processo penale" (oltreché a quello a carico degli imputati minorenni): per cui l'ordinamento giudiziario disciplina bensì l'assetto dell'ufficio del pubblico ministero nella sua interezza e globalità, ma la "novella" può interessare soltanto il versante penale.

Di qui la previsione dell'autonomia del magistrato designato, da un lato, circoscritta al solo ambito penale (sebbene essa sia ampiamente giustificata anche quando il pubblico ministero opera in sede civile), ma dall'altro lato estesa significativamente a tutte le *udienze penali*.

La legge delega del 1974, come si è visto, tutelava l'autonomia della funzione d'accusa "nella fase dibattimentale": la legge delega del 1987, invece, la salvaguarda "in udienza".

Il concetto di "udienza", adottato dal codice e dalla norma di attuazione, è più ampio di quello di "dibattimento", poiché è udienza

anche quella di convalida dell'arresto o del fermo, quella davanti al tribunale del riesame, quella nella quale si assume l'incidente probatorio, quella in cui si decidono i procedimenti speciali, quella preliminare al rinvio a giudizio, e tutta una serie di altre situazioni di minore rilevanza (si vedano, ad esempio, gli artt. 406, 409, 467).

La decisione di adottare la nozione di "udienza" anziché quella di "dibattimento" è stata intenzionale ed a lungo controversa nei lavori preparatori della legge delega, volendosi da taluni ribadire che prima del dibattimento valeva il principio gerarchico all'interno dell'ufficio, da altri intendendosi affermare invece che il nuovo codice segnava un principio di personalizzazione delle funzioni requirenti, già operante anche nella fase delle indagini.

Esclusa la radicalità di quest'ultima scelta (e cioè esclusa l'adozione di una piena personalizzazione delle funzioni del pubblico ministero), resta però il dato che l'autonomia nell'udienza rivela la volontà del legislatore delegante (e, di riflesso, del legislatore delegato) di far penetrare il valore dell'autonomia del singolo magistrato anche nella fase delle indagini preliminari. Dunque, è certo che in non trascurabili momenti della fase delle indagini preliminari il pubblico ministero designato svolge le sue funzioni con piena autonomia.

6. - Un ulteriore dato normativo sul quale occorre portare l'attenzione è la seconda parte del citato comma 4 dell'art. 70 dell'ord. giud., il quale recita: "Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato".

La norma va letta in stretto collegamento con l'art. 5 del D.lgs. 28 luglio 1989 n. 273, il quale prevede che la segnalazione ora detta "avviene in modo riassuntivo semestralmente quando la sostituzione del magistrato all'udienza sia motivata da suo impedimento o da ragioni di servizio. Il magistrato e le parti possono, comunque e in ogni momento, dare notizia al Consiglio Superiore della Magistratura della avvenuta sostituzione"

Quest'ultima norma è particolarmente significativa perché, mentre l'art. 70 dell'ord. giud. prevede unicamente un obbligo di trasmissione dei provvedimenti di sostituzione senza ulteriori specificazioni, l'art. 5 anzidetto contempla una potestà di segnalazione in capo al singolo magistrato, e addirittura in capo alle parti, specifica e tempestiva: il che inequivocabilmente significa che il C.S.M. non è il semplice destinatario di una notizia, ma il potenziale autore di un intervento che si vuole sia, all'occorrenza, tempestivo ed efficace.

7 - Un'ultima disposizione rilevante nella materia è costituita dall'art. 3 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, secondo il quale "I titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento provvedano, per tutte le fasi del relativo grado, il magistrato o i magistrati originariamente designati".

La norma si propone di conferire la massima incisività possibile allo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero, assicurando la continuità nel loro esercizio, ed il correlativo vantaggio che discende da una compiuta conoscenza degli atti e da un più elevato senso di responsabilità personale

Non si può disconoscere che il predetto art. 3 mira non tanto a disciplinare direttamente la struttura interna dell'ufficio, quanto a sollecitare la predisposizione di modelli organizzativi, soprattutto negli uffici di ragguardevoli dimensioni, che consentano la conduzione del procedimento da parte dello stesso magistrato durante l'intero grado (ed eventualmente anche in appello: cfr. l'art. 570 comma 3 c.p.p.).

Tuttavia anche questa disposizione concorre con le precedenti a rivelare una preoccupazione legislativa di stabilità in capo al magistrato del pubblico ministero designato, che, pur incontrando un limite più flessibile ("ove possibile"), si muove nella linea sin qui esaminata.

8. - Da quanto detto discendono le seguenti deduzioni. Prima delle innovazioni introdotte dal nuovo codice di procedura penale e dalle norme connesse, la riflessione sul punto in esame si era tradotta nella ricordata deliberazione consiliare del 5 marzo 1986, che in sintesi prevedeva la potestà di revoca della delega in capo al titolare dell'ufficio, l'obbligo di motivazione, la facoltà di ricorso al C.S.M. da parte del sostituto.

Fondamento di questa architettura - non rinvenibile nell'ordinamento giudiziario quale vigente all'epoca - doveva ritenersi la sentenza della Corte Costituzionale 28 giugno 1973 n. 143, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del "potere del dirigente di disporre la revoca della già disposta assegnazione di un determinato affare giudiziario", aveva risposto - come è noto - riconoscendo legittima tale potestà, "in funzione del soddisfacimento di imprescindibili esigenze oggettive".

Ma proprio perché questo potere "consente in astratto che un provvedimento di indubbia gravità possa tradursi in un indiretto sindacato sul modo in cui le funzioni giurisdizionali sono state esercita-

te in relazione ad un caso concreto, e possa perciò realizzare una violazione del principio secondo il quale il giudice è soggetto soltanto alla legge", la Corte aveva previsto un apposito meccanismo di tutela.

Essa infatti aveva stabilito che il magistrato, spogliato della cognizione di un determinato affare, potesse "chiedere che il dirigente motivi per iscritto l'adottato provvedimento, in guisa che il richiedente sia posto in grado di tutelare il rispetto dovuto alla posizione assicurata-gli dalla Costituzione, ed eventualmente di chiedere l'intervento del Consiglio Superiore della Magistratura, dell'organo, cioè, al quale è demandato il compito di assicurare che *gli appartenenti all'ordine giudiziario* non siano colpiti da atti che, sia pure mediatamente, portino attentato alla loro indipendenza".

Vero è che la decisione della Corte Costituzionale aveva preso le mosse da eccezioni sollevate da alcuni pretori, e che pertanto non può essere automatica la sua trasposizione nella materia del pubblico ministero.

Tuttavia i principi in essa enunciati ben potevano e possono avere validità generale: sia perché il pretore, sotto il vigore del codice abrogato, svolgeva anche funzioni inquirenti; sia perché la Corte aveva inteso contrastare ogni attentato all'indipendenza di tutti gli "appartenenti all'ordine giudiziario". Ne è riprova il fatto che il meccanismo costruito dalla Corte è stato puntualmente applicato dal legislatore nel citato art. 70 ord. giud., e ancor più nell'art. 5 del D.Lgs. 273/1989, proprio a proposito dell'ufficio del pubblico ministero.

9. - Se dunque il meccanismo - motivazione - richiesta di intervento del C.S.M." rappresentava la forma di tutela dell'autonomia valente *prima* delle innovazioni del 1988 e 1989, queste innovazioni - data la loro oggettiva consistenza e rilevanza - non consentono di ritenere che il problema incontri oggi la medesima invariata risposta.

Ricapitolando quanto rilevato nei punti che precedono, si può infatti affermare che:

a) il titolare dell'ufficio vanta un potere sovra-ordinato rispetto al sostituto unicamente quale conseguenza delle potestà espressamente a lui attribuite in via specifica, e perciò solo quale conseguenza del potere di organizzazione e di direzione;

b) la potestà direttiva ed organizzativa (auspicabilmente frutto di previo confronto e non di solitaria elaborazione) si esprime per linee di azione generali, e non per interventi sul caso specifico;

c) il sostituto è titolare di un'autonomia (normalmente) piena in udienza, e di un'autonomia attenuata nei momenti diversi dall'udien-

za: ciò significa che vi è in lui un qualche potere di resistenza, non essendo concepibile un'autonomia (sia pur limitata) se il disaccordo con una diversa potestà significa *sempre* subalternità alla medesima;

d) questa autonomia, sia pure non piena, nelle fasi diverse dall'udienza trova conferma nel concetto di "designazione". Se la "delega" (ora scomparsa) stava a significare che il delegante conserva un'ingerenza nell'attività del delegato (sotto forma di potere di direttiva, di sorveglianza e di avocazione), la diversa locuzione significa che queste caratteristiche non si presentano invariate nel nuovo modello di ufficio. La revoca della designazione rimane possibile, e continua a soggiacere all'obbligo della motivazione: ma *non ogni motivo rende legittima la revoca*;

e) la nozione di "udienza", intenzionalmente più ampia di quella di "dibattimento", comporta che la "piena autonomia", che ad essa si collega, faccia ingresso anche nella fase delle indagini preliminari.

f) il fatto che il magistrato del pubblico ministero sia pienamente autonomo in queste situazioni è coerente con l'esistenza di una *potestà direttiva* in capo al titolare dell'ufficio. In particolare, non può essere escluso che il dirigente - accanto all'assolvimento dei compiti previsti dal punto N) della circolare P.91.12046 dei 19 luglio 1991, anche per quel che concerne l'assegnazione degli affari - enunci preventivamente, sentiti i componenti dell'ufficio, le linee di indirizzo e di comportamento, sul piano organizzativo, alle quali ogni magistrato dovrà in linea di massima attenersi nelle varie materie e situazioni, specificando anticipatamente che l'inosservanza dei criteri enunciati potrà eventualmente comportare la revoca dell'assegnazione.

In tal modo - specie se l'individuazione dei criteri sarà stata frutto di consultazioni e di concertazioni collettive - le situazioni di possibile revoca saranno in parte notevole ricollegate a situazioni predefinite e tipizzate: e l'autonomia del magistrato, che per ipotesi non condividesse i criteri, sarà fatta salva dalla sua potestà di chiedere di essere sollevato dalla trattazione del singolo procedimento al quale detti criteri non condivisi dovrebbero applicarsi. E più saranno diffuse ed abituali le consultazioni sulle linee di comportamento dell'ufficio, più si ridurrà l'area dell'incerto e quindi del possibile contenzioso tra dirigente e sostituto.

Una cosa dev'essere chiara; e cioè che la potestà direttiva si esprime, appunto, nell'indicazione di linee di indirizzo a carattere generale, non nelle situazioni (come l'udienza) nelle quali prevale la specificità del singolo processo. Dunque, se il sostituto gode di piena autonomia nell'udienza, anche nella fase delle indagini preliminari, non è

concepibile una direttiva afferente il singolo processo nemmeno in questa fase sarebbe contraddittorio ipotizzare un vincolo a chiedere od a comportarsi in un dato modo davanti al giudice, quando poi nell'udienza il sostituto abbia a recuperare la piena possibilità di atteggiarsi liberamente.

g) anche nelle situazioni nelle quali è assicurata la piena autonomia rimane, in capo al titolare dell'ufficio, una potestà di sostituzione, e quindi di revoca della designazione, in presenza di "rilevanti esigenze di servizio" (art. 53 comma 2 c.p.p., e, per rimando, art. 70 comma 4 ord. giud.) Ne discende che queste esigenze di servizio rendono di per sè giustificata la revoca quando attengono, appunto, all'organizzazione del servizio, e cioè quando sono intese al miglior funzionamento dell'ufficio.

Ma tali esigenze debbono essere riconosciute anche quando sia in gioco il merito della singola vicenda giudiziaria, peraltro nella circoscritta ipotesi in cui il magistrato designato abbia formulato, o intenda formulare, richieste oggettivamente insostenibili sul piano tecnico, esulanti dal campo dell'opinabilità e manifestamente ingiustificabili; ovvero ancora allorquando il magistrato si discosti, senza alcuna giustificazione, da quelle direttive di indole generale, previamente emanate, nelle quali si sostanzia la potestà direttiva del titolare dell'ufficio.

Solo in questo ambito, chiaramente più ristretto della mera divergenza di opinioni sulla conduzione dell'indagine o sull'esercizio dell'azione penale, appare giustificata la revoca della designazione. Opinare diversamente equivarrebbe ad assegnare al solo titolare dell'ufficio la gestione dell'azione penale nel singolo caso, con una sorta di "personalizzazione" concentrata nella sua figura.

h) il ruolo del C.S.M., qualora il suo intervento sia richiesto, non può non essere attivo: lo esige il ricordato art. 5 del D.Lgs. 273/1989 che, nel prevedere una facoltà di sollecitazione immediata in capo al singolo magistrato od alle parti, evidentemente si propone di assicurare uno sbocco immediato e diverso dalla semplice "presa d'atto".

D'altra parte, occorre considerare che una sanzione di natura direttamente processuale (e cioè l'annullamento della sostituzione, con conseguente riassegnazione del procedimento al magistrato sostituito) non è agevolmente configurabile, sia perché è discussa la possibilità di configurare in capo al C.S.M. un rapporto propriamente gerarchico nei confronti dei capi degli uffici, sia per l'esigenza di stabilità della quale devono godere gli atti del procedimento eventualmente compiuti *medio tempore* dal diverso assegnatario del procedi-

mento, sia infine perché il C.S.M. non può gestire neppure indirettamente la giurisdizione.

Il punto d'incontro tra queste opposte esigenze sembra doversi collocare in un potere-dovere del C.S.M. di vagliare la legittimità del provvedimento del titolare dell'ufficio alla stregua dei parametri sopra illustrati; di raccoglierne le eventuali controdeduzioni; di comunicare al predetto le proprie conclusioni.

Ove si accerti l'illegittimità della revoca della designazione, il Consiglio valuterà caso per caso l'opportunità di informare i titolari dell'azione disciplinare, ovvero se sussista un fatto rilevante ai fini dell'apertura di una procedura di trasferimento d'ufficio, ai sensi dell'art.2 della legge sulle guarentigie.

* * *

In conclusione, per quanto riguarda i rapporti tra procuratore della Repubblica e sostituti, deve ritenersi che la revoca di un provvedimento di designazione per la trattazione di un affare deve essere congruamente motivata con riferimento a verificabili esigenze oggettive nei termini sopra chiariti; e che, in mancanza, il sostituto dissenziente, spogliato della trattazione di un determinato affare anche nella fase delle indagini preliminari, può invocare l'intervento del C.S.M. a tutela della sua indipendenza e della buona amministrazione della giustizia.

Le indicazioni della delibera trascritta sembrano pienamente applicabili al caso di specie, nel quale il Procuratore Generale di in modo coerente a quelle che attualmente sono le previsioni del punto N della circolare sulle tabelle (richiamata, come s'è visto, nella delibera), aveva preventivamente stabilito, con apposito ordine di servizio, i criteri di distribuzione degli affari fra i sostituti procuratori generali.

Ciò significa, con riferimento al quesito proposto nel caso di specie, che il Procuratore Generale di (trattasi di magistrato attualmente in pensione), onde poter "vistare" personalmente la sentenza di cui trattasi - attività demandata, con la citata designazione preventiva di carattere generale, al dott. - avrebbe dovuto revocare tale designazione, con formale provvedimento motivato, nei termini sopra indicati.

Il che, invece, non è avvenuto.